

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame, così come evidenzia lo stesso titolo, rappresenta una vera e propria riforma organica del sistema di applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

il settore produttivo in questione da anni è oggetto di interventi legislativi volti a correggerne i limiti strutturali e le disfunzioni organizzative ed imprenditoriali, così come quelli relativi alle forme di gestione e controllo amministrativo sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

a predisporre e presentare semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, con una dettagliata analisi proiettata in ambito territoriale e regionale, sugli effetti economici prodotti dalla nuova disciplina dettata dal provvedimento in esame, con particolare riguardo per le aree delle regioni centrali.

9/3841/40. Bielli.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame, così come evidenzia lo stesso titolo, rappresenta una vera e propria riforma organica del sistema di applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

il settore produttivo in questione da anni è oggetto di interventi legislativi volti a correggerne i limiti strutturali e le disfunzioni organizzative ed imprenditoriali, così come quelli relativi alle forme di gestione e controllo amministrativo sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

a predisporre e presentare semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, con una dettagliata analisi

proiettata in ambito territoriale e regionale, sugli effetti economici prodotti dalla nuova disciplina dettata dal provvedimento in esame, con particolare riguardo per le aree delle regioni meridionali.

9/3841/41. Rotundo.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame, così come evidenzia lo stesso titolo, rappresenta una vera e propria riforma organica del sistema di applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario;

il settore produttivo in questione da anni è oggetto di interventi legislativi volti a correggerne i limiti strutturali e le disfunzioni organizzative ed imprenditoriali, così come quelli relativi alle forme di gestione e controllo amministrativo sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

a predisporre e presentare semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, con una dettagliata analisi proiettata in ambito territoriale e regionale, sugli effetti economici prodotti dalla nuova disciplina dettata dal provvedimento in esame, con particolare riguardo per le aree delle regioni insulari.

9/3841/42. Lumia, Finocchiaro, Cabras.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame prevede che — accanto alle funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e a quella di cui al decreto-legge in esame, attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano — restino comunque ferme anche le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi del Ministero

delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali e agenti di polizia competenti;

lo stesso articolo 1, comma 4, prevede che qualora anche altri organi dello Stato, in ragione delle proprie funzioni, accertino violazioni in materia, siano tenuti ad informare gli organismi di cui al medesimo comma;

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, l'espletamento di tali funzioni di controllo ad opera dei diversi organi competenti ai sensi del comma 4 comporta, tra l'altro, l'obbligo per i produttori e gli acquirenti, così come per i trasportatori e i raccoglitori di latte indicati dagli acquirenti, a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa;

la materia appare alquanto delicata, per la sensibilità degli interessi coinvolti, e complessa, data la sovrapposizione di più organi, anche dislocati a diversi livelli territoriali, deputati all'esercizio delle funzioni di controllo,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione dettagliata sull'attività di controllo effettuata dai vari organi deputati ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 e sulle risultanze ottenute circa il quadro normativo risultante dall'approvazione del provvedimento in esame.

9/3841/**43**. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame prevede che — accanto alle funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e a quella di cui al decreto-legge in esame, attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano — restino comunque ferme anche le funzioni di controllo dell'Ispettorato cen-

trale per la repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali e agenti di polizia competenti;

lo stesso articolo 1, comma 4, prevede che qualora anche altri organi dello Stato, in ragione delle proprie funzioni, accertino violazioni in materia, siano tenuti ad informare gli organismi di cui al medesimo comma;

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, l'espletamento di tali funzioni di controllo ad opera dei diversi organi competenti ai sensi del comma 4 comporta, tra l'altro, l'obbligo per i produttori e gli acquirenti, così come per i trasportatori e i raccoglitori di latte indicati dagli acquirenti, a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa;

la materia appare alquanto delicata, per la sensibilità degli interessi coinvolti, e complessa, data la sovrapposizione di più organi, anche dislocati a diversi livelli territoriali, deputati all'esercizio delle funzioni di controllo,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, nell'esercizio dei poteri di controllo di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ad attenersi a criteri di efficienza, trasparenza e massima pubblicità, circa i controlli effettuati e i riscontri ottenuti.

9/3841/**44**. Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame prevede che — accanto alle funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e a quella di cui al decreto-legge in esame, attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano

— restino comunque ferme anche le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali e agenti di polizia competenti;

lo stesso articolo 1, comma 4, prevede che qualora anche altri organi dello Stato, in ragione delle proprie funzioni, accertino violazioni in materia, siano tenuti ad informare gli organismi di cui al medesimo comma;

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, l'espletamento di tali funzioni di controllo ad opera dei diversi organi competenti ai sensi del comma 4 comporta, tra l'altro, l'obbligo per i produttori e gli acquirenti, così come per i trasportatori e i raccoglitori di latte indicati dagli acquirenti, a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa;

la materia appare alquanto delicata, per la sensibilità degli interessi coinvolti, e complessa, data la sovrapposizione di più organi, anche dislocati a diversi livelli territoriali, deputati all'esercizio delle funzioni di controllo,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a prevedere ed instaurare forme di coordinamento tra i vari organi deputati all'esercizio delle attività di controllo di cui al comma 4 dell'articolo 1, al fine di evitare non solo inutili duplicazioni nelle forme e modalità dei controlli, con conseguente dispersione delle risorse impiegate, ma anche tenendo conto dell'esigenza di non aggravare, al di là di quanto strettamente necessario al fine di una corretta attuazione della normativa comunitaria, l'attività dei produttori e degli acquirenti, nonché quella dei trasportatori e dei raccoglitori di latte.

9/3841/45. Michele Ventura.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame prevede l'emanazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto ministeriale di attuazione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari;

tale adempimento è stato già disatteso dal Governo e comunque la delicatezza e la complessità della materia richiedono un esame approfondito e un'adeguata istruttoria per poter esprimere un parere articolato anche in relazione ai profili tecnici delle soluzioni normative prospettate,

impegna il Governo

a predisporre e a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-regioni uno schema del decreto d'attuazione entro tempi ragionevolmente ravvicinati, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

9/3841/46. Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame prevede l'emanazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto ministeriale di attuazione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari;

tale adempimento è stato già disatteso dal Governo e comunque la delicatezza e la complessità della materia ri-

chiedono un esame approfondito e un'adeguata istruttoria per poter esprimere unparere articolato anche in relazione ai profili tecnici delle soluzioni normative prospettate,

impegna il Governo

a predisporre e a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-regioni uno schema del decreto d'attuazione entro tempi ragionevolmente ravvicinati, e comunque non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

9/3841/47. Fluvi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame prevede l'emanazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto ministeriale di attuazione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari;

tale adempimento è stato già disatteso dal Governo e comunque la delicatezza e la complessità della materia richiedono un esame approfondito e un'adeguata istruttoria per poter esprimere un parere articolato anche in relazione ai profili tecnici delle soluzioni normative prospettate,

impegna il Governo

a predisporre e a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-regioni uno schema del decreto d'attuazione entro tempi ragionevolmente ravvicinati, che tenga adeguatamente in considerazione le istanze espresse dalle categorie interessate.

9/3841/48. Nannicini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, nel prevedere che i quantitativi revocati alle aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate siano riassegnati alle regioni e province cui erano attribuiti, non precisa tuttavia che tali quantitativi debbano essere riutilizzati a favore di aziende ubicate nelle zone sopra nominate;

un tale vincolo di destinazione appare doveroso per non creare ingiustificate disparità di trattamento tra regione e regione in ordine alla riassegnazione dei quantitativi,

impegna il Governo

in fase di predisposizione della normativa di attuazione, a tener conto dell'esigenza che le aziende ubicate nelle zone di montagna o in quelle particolarmente svantaggiate siano equamente tutelate in fase di riassegnazione dei quantitativi di cui in premessa, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle aziende la cui produzione risulti essere finalizzata alla realizzazione di prodotti ad Indicazione geografica protetta (IGP).

9/3841/49. Montecchi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, nel prevedere che i quantitativi revocati alle aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate siano riassegnati alle regioni e province cui erano attribuiti, non precisa tuttavia che tali quantitativi debbano essere riutilizzati a favore di aziende ubicate nelle zone sopra nominate;

un tale vincolo di destinazione appare doveroso per non creare ingiustificate

disparità di trattamento tra regione e regione in ordine alla riassegnazione dei quantitativi,

impegna il Governo

in fase di predisposizione della normativa di attuazione, a tener conto dell'esigenza che le aziende ubicate nelle zone di montagna o in quelle particolarmente svantaggiate siano equamente tutelate in fase di riassegnazione dei quantitativi di cui in premessa, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle aziende la cui produzione risulti essere finalizzata alla realizzazione di prodotti a Specialità tradizionale garantita (STG).

9/3841/**50**. Nicola Rossi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, nel prevedere che i quantitativi revocati alle aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate siano riassegnati alle regioni e province cui erano attribuiti, non precisa tuttavia che tali quantitativi debbano essere riutilizzati a favore di aziende ubicate nelle zone sopra nominate;

un tale vincolo di destinazione appare doveroso per non creare ingiustificate disparità di trattamento tra regione e regione in ordine alla riassegnazione dei quantitativi,

impegna il Governo

in fase di predisposizione della normativa di attuazione, a tener conto dell'esigenza che le aziende ubicate nelle zone di montagna o in quelle particolarmente svantaggiate siano equamente tutelate in fase di riassegnazione dei quantitativi di cui in premessa, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle aziende la cui pro-

duzione risulti essere finalizzata alla realizzazione di prodotti a Denominazione di origine protetta (DOP).

9/3841/**51**. Magnolfi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, tra l'altro, prevede che con l'emanando decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, siano disciplinate le forme di trasmissione per via telematica dei dati relativi agli adempimenti posti in capo alle imprese acquirenti,

impegna il Governo

a tener conto, nell'emanazione della suddetta disciplina, delle differenti tecnologie telematiche e di *software* disponibili, al fine di evitare inutili, aggiuntivi e distorsivi oneri finanziari per le imprese, derivanti da ingiustificate motivazioni tecniche.

9/3841/**52**. Leoni.

La Camera,

premessi che:

in materia di restituzione del prelievo pagato in eccesso, l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge in esame prevede che il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'ammontare del prelievo versato in eccesso ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni;

lo stesso comma 2 prevede che Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possa rideterminare, per ogni due periodi, la percentuale summenzionata;

gli interessi coinvolti, sui quali tale rideterminazione viene ad incidere, sono di particolare delicatezza e complessità,

impegna il Governo

a tener conto, nella fase di predisposizione dello schema del decreto ministeriale di rideterminazione della percentuale summenzionata, oltre che del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche delle istanze espresse dalle categorie interessate.

9/3841/**53**. Lucidi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 10, comma 30, del decreto-legge in esame prevede che il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata « *blue tongue* » provvede, in via transitoria ed ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c-bis*), per il periodo di commercializzazione 2002-2003;

data la particolare delicatezza e complessità della situazione sopra contemplata, nonché la straordinarietà dei poteri in merito riconosciuti al Commissario straordinario,

impegna il Governo

a presentare ogni sei mesi al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti e le risultanze dell'attività in materia del Commissario straordinario del Governo.

9/3841/**54**. Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

il decreto ministeriale 31 gennaio 2002 in materia di funzionamento della

« anagrafe bovina » prevede la piena operatività delle disposizioni entro il 1° luglio 2002;

nel corso dell'audizione del Sottosegretario di Stato per la salute, Senatore Cesare Corsi, Commissario straordinario dell'anagrafe bovina, tenuta presso la Commissione Agricoltura il 12 marzo 2003, sono stati evidenziati gravi ritardi e inadempienze nell'applicazione del citato decreto ministeriale, con pesanti ripercussioni nel settore zootecnico e lattiero-caseario,

impegna il Governo

ad assumere urgenti ed efficaci iniziative affinché l'anagrafe bovina sia pienamente operante in tempi rapidi, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge in esame.

9/3841/**55**. Sedioli, Preda, Borrelli, Rossiello, Franci, Marcora.

La Camera,

premesso che:

i meccanismi previsti dal decreto indeboliscono la zootecnia delle regioni appenniniche e meridionali;

per temperare gli effetti negativi è stata prevista l'attivazione di un programma finalizzato alla riconversione della zootecnia da latte in zootecnia estensiva da carne e latte non bovino;

considerato che:

1) il programma di riconversione deve, oltre a quanto riportato in maniera esplicita nell'articolato:

a) prevedere misure volte a sostenere e rafforzare le aziende zootecniche che si riconvertano;

b) prevedere incentivi per lo sviluppo delle foraggere;

c) sostenere la valorizzazione delle produzioni derivanti dalla zootecnica estensiva;

d) promuovere consorzi finalizzati alla commercializzazione delle produzioni;

e) prevedere misure premiali per le aziende zootecniche che si rendano disponibili nella gestione sostenibile delle aree pascolive;

2) il programma di riconversione, per produrre effetti positivi, deve protrarsi nel tempo, per almeno un triennio, ed essere dotato, a partire dal prossimo esercizio finanziario, di disponibilità adeguate, e, comunque, notevolmente più congrue di quelle stanziare per il 2003,

impegna il Governo

a recepire quanto riportato nei precedenti punti 1) e 2).

9/3841/**56**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Borrelli, Rossiello, Rava, Marcora, Oliverio, Franci, Preda.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge in esame è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali nel quale verranno definite le modalità d'attuazione di cui al comma 6;

l'articolo 3 rimanda al decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, per la definizione delle disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote;

il medesimo articolo 3 esclude dalle revoche le cause di forza maggiore non meglio definite:

impegna il Governo

all'atto dell'emanazione del decreto attuativo, ad individuare fra le cause di forza

maggiori i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, predisponendo che durante le fasi di ristrutturazione le quote possedute possano essere affittate senza che ciò costituisca non utilizzo delle stesse.

9/3841/**57**. Franci, Borrelli, Rossiello, Rava, Preda, Sedioli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10, commi 34, 35 e 36, prevede la rateizzazione trentennale e senza interessi degli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare del latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002,

impegna il Governo:

a prevedere, nei decreti ministeriali di attuazione, la garanzia che le rate siano pagate fino all'estinzione totale di quanto dovuto;

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di sua competenza, volta a stabilire, per coloro che non sono in regola con i pagamenti, l'esclusione dall'assegnazione delle quote latte da parte delle regioni in applicazione del presente decreto-legge o la revoca delle stesse se già assegnate.

9/3841/**58**. Stradiotto, Banti, Borrelli, Marcora, Rava.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10, commi 41, 42 e 43, prevede la possibilità di nominare un

Commissario straordinario di Governo che può avvalersi di uno o più sub commissari;

tale commissario ha compiti di monitoraggio sull'applicazione del decreto nonché poteri sostitutivi nei confronti delle regioni inadempienti;

il decreto-legge in esame non tipizza le inadempienze regionali, risultando lesivo delle competenze delle regioni,

impegna il Governo:

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari le motivazioni della nomina dei commissari e dei sub commissari;

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari le inadempienze che saranno individuate a carico delle regioni.

9/3841/**59**. Ruggieri, Preda, Marcora, Rava, Banti, Borrelli.

La Camera,

premessi che:

al comma 34 del «maxiemendamento» è previsto il versamento degli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare nella forma rateale per un periodo non superiore ai trenta anni senza interessi,

impegna il Governo

ad adottare per tutti i provvedimenti riguardanti il settore primario, ove si preveda di sanare situazioni pregresse (ad esempio i contributi cartolarizzati), per giusta uniformità il medesimo criterio della rateizzazione senza interessi.

9/3841/**60**. Oliverio, Nicola Rossi, Rosiello, Borrelli.

La Camera,

premessi che:

il comma 20 del «maxiemendamento» al decreto-legge in esame, al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera, prevede un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) 3950/92;

la produzione lattiero-casearia nelle zone di montagna rappresenta non più del cinque per cento della produzione complessiva del Paese; tuttavia questa attività costituisce una delle principali fonti di reddito e di ricchezza per le popolazioni che vivono in tali zone;

le azioni tendenti alla ristrutturazione della produzione lattiero-casearia espongono al rischio di abbandono proprio la parte più debole dei produttori di latte, che sono quelli che svolgono la loro attività in zone svantaggiate ed in particolare in montagna e che soffrono naturalmente dei disagi legati ad un territorio difficile, alle caratteristiche ed alle ridotte dimensioni delle loro aziende;

la contrazione dell'attività zootecnica in montagna, così come è già successo in passato, rischia di innescare processi di spopolamento e di abbandono di territori assai delicati dal punto di vista ambientale e idrogeologico, con gravi conseguenze anche di ordine sociale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di sua competenza, volta ad escludere dall'azione di ristrutturazione, così come previsto dal comma 20 del «maxiemendamento» al decreto-legge in esame, le aziende che operano in zone di montagna.

9/3841/**61**. Detomas, Brugger, Collè, Zeller, Widmann, Olivieri.

